



Regione Toscana

Soggetto Aggregatore



**Gara per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, della Fornitura di SUTURE CHIRURGICHE  
per le Aziende Sanitarie ed Enti delle Regioni Toscana Regione Marche e della Regione Umbria  
Lotti n. 46 CUI 2018-032-0018 Codice Gara n. 7642147**

## **CAPITOLATO NORMATIVO**

**DURATA DELL'ACCORDO QUADRO: 48 mesi**

**QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO: € 119.115.930,31 IVA**

**(costi di interferenza, non soggetti a ribasso, pari complessivamente ad € 0,00 I.V.A. esclusa).**

## **INDICE**

Art. 1 – Norme Regolatrici E Disciplina Applicabile.....	2
Art. 2.1 – Oggetto Dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.....	2
Art. 2.2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Stipula dell'Accordo quadro e Relative Spese.....	4
Art. 4 – Durata dell'accordo quadro.....	5
Art. 4.1.1 – Opzione di integrazione del Contratto Attuativo.....	5
Art. 4.1.2 – Opzione di estensione del Contratto Attuativo.....	6
Art. 4.1. – Revisione Prezzi (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016).....	6
Art. 4.1.4 – Opzione di proroga del Contratto Attuativo.....	6
Art. 6 – Adesione all'Accordo quadro.....	9
Art. 6.1 - Destinatari dell'Accordo quadro.....	9
Art. 6.2 - Contratti Attuativi (Ordinativi di fornitura.....	10
Art. 7 - Periodo di Prova.....	10
Art. 8 - Personale Impiegato.....	10
Art. 8.1 - Disposizioni Generali.....	10
Art. 8.3 - Contratto di Lavoro e obblighi fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi.....	11
Art. 8.4 – Norme in materia di Sicurezza sul lavoro/Adempimenti D.Lgs. 81/2008.....	11
Art. 8.5 - Norme Comportamentali.....	12
Art. 8.6 - Estensione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice Etico.....	13
Art. 9.1 – Obbligazioni generali.....	13
Art. 9.2 – Obbligazioni di comunicazione.....	13
Art. 9.3 - Responsabilità del fornitore.....	13
Art. 10 – Verifiche, Inadempienze Contrattuali e Penalità.....	14
Art. 10.1 – Verifiche e visite ispettive.....	14
Art. 10.2 – Penali.....	14
Art. 10.2.1 – Penali sul fornitore.....	14
Art. 10.3 – Procedimento di Contestazione dell'Inadempimento.....	14
Art. 11 – Fatturazioni e Pagamenti.....	15
Art. 11.1 - Fatturazione.....	15
Art. 11.2 - Pagamenti.....	16
Art. 12 - Scioperi e Cause di Forza Maggiore.....	17
Art. 13 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari.....	17



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Art. 14 Garanzia definitiva.....	18
Art. 15 Responsabile Unico del Procedimento.....	19
Art. 16 Esecuzione dell'Accordo Quadro.....	19
Art. 16.1– Attività del dec.....	20
Art. 16 .2– Attività di controllo del DEC.....	20
Art. 16 .3– Attività di controllo.....	21
Art. 16 .4 - Avvio dell'esecuzione dell'Accordo quadro.....	22
Art. 16 .5 - Contestazioni e Riserve.....	22
Art. 16 .6- Verifica di conformità o di regolare esecuzione.....	22
Art. 16 .7- Verifiche di Conformità Aziendali.....	23
Art. 16 .8 - Variazioni delle prestazioni proposte dal fornitore.....	23
Art. 16 .9 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore.....	23
Art. 17 - Subappalto.....	23
Art. 18 – Cessione dell'Accordo quadro e del Credito.....	24
Art. 19 – Sospensione Contratti attuativi.....	25
Art. 20 – Risoluzione dell'Accordo quadro e dei Contratti Attuativi.....	25
Art. 21 – Cause di Recesso.....	27
Art. 24 – Trattamento Dei Dati Personali.....	27
Art. 25 – Foro Competente.....	32
Art. 26 – Norme di Rinvio.....	32

## **ART. 1 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

Regione Toscana - Soggetto Aggregatore designato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1232/2014, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge n.66/2014 convertito con Legge n. 89/2014, indice una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e del decreto correttivo n. 56 del 19.04.2017, articolata in n. 46 lotti separati, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di Suture Chirurgiche descritta dettagliatamente nel presente documento e nell'allegato capitolato tecnico, per le Aziende/Enti del SSR Toscano, nonché per Aziende/Enti del SSR della Regione Marche e per Aziende/Enti del SSR della Regione Umbria come meglio dettagliato in seguito.

La Regione Toscana Soggetto Aggregatore si avvale, per l'espletamento della procedura di gara, di ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.42bis della LRT 38/2007 secondo le disposizioni organizzative e funzionali di cui alla DGRT n.63/2015 e successiva 6/2019. La procedura contempla anche i fabbisogni della Regione Marche e della Regione Umbria opportunamente comunicati ed inseriti in seguito.

L'Accordo Quadro, per ciascun lotto, viene stipulato dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore (ai sensi dell'art.9 del DL 66/2014) per le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR ed Enti legittimati ad aderire all'Accordo Quadro e, distintamente, dalla Regione Marche per le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR e dalla Regione Umbria Marche per le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR. Regione Marche e Regione Umbria nomineranno, prima della stipula dei rispettivi accordi quadro un responsabile del procedimento per la gestione degli stessi.

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di adesione, di conclusione e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi che verranno stipulati durante il periodo di validità dell'Accordo quadro, per quel che riguarda Regione Toscana direttamente da ESTAR e dalle aziende ed Enti interessati, per quel che riguarda Regione Marche e Regione Umbria direttamente dalle aziende ed enti interessati.

## **ART. 2 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

### **ART. 2.1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento per 48 mesi della fornitura di SUTURE CHIRURGICHE da



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



destinare alle Aziende Sanitarie e altri Enti del SSR legittimati ad aderire all'accordo quadro, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, della Regione Marche e della regione Umbria e coincidente con l'estensione territoriale del lotto di competenza. Nello specifico, i soggetti che possono aderire all'Accordo quadro sono le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario della Regione Toscana, le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario della Regione Marche, le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario della Regione Umbria che insistono su ciascun territorio regionale destinatario della fornitura oggetto dell'appalto. L'Accordo Quadro disciplina i contratti attuativi che verranno stipulati dai soggetti legittimati ad utilizzare il medesimo durante il periodo di validità dello stesso, secondo le modalità del presente Capitolato. I contratti attuativi assumeranno la forma di ordinativo di fornitura ed in nessun caso potranno avere ad oggetto servizi di natura sostanzialmente diversa da quelli indicati nel presente documento e in tutti gli allegati.

La presente procedura è suddivisa in 46 lotti come indicati nel Disciplinare di Gara: Gli accordi quadro che saranno stipulati per ogni singolo lotto sono Accordi quadro con unico fornitore, ad eccezione dei lotti 2 e 9 per i quali, ciascun Accordo Quadro dovrà prevedere un quadro economico così suddiviso: - in caso di n. 1 aggiudicatario: 100% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa unica in graduatoria - in caso di n. 2 aggiudicatari: 60% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa prima in graduatoria; 40% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa seconda in graduatoria.

Con la stipula dell'Accordo quadro, l'operatore economico, di seguito anche solo Fornitore o Ditta o Aggiudicatario, è tenuto ad accettare, per ogni lotto, i relativi Ordinativi di fornitura, con le modalità disciplinate nei successivi articoli del presente documento emessi dagli enti e dalle aziende autorizzate ad utilizzarlo.

La fornitura di quanto richiesto dovrà essere svolta, per ogni lotto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate e definite nel Capitolato Prestazionale, nonché nell'offerta dell'Aggiudicatario. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, senza nessuna pretesa di diritti o oneri di sorta.

In nessun caso i Contratti Attuativi potranno avere ad oggetto forniture di natura diversa da quelle oggetto dei singoli lotti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 comma 4 della LRT n. 66 del 27/12/2011, i dispositivi medici che nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario regionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa.

## **ART. 2.2 – DEFINIZIONI**

**Appaltatore/Fornitore/Affidatario:** operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo quadro, obbligato a prestare, in favore delle Amministrazioni contraenti, le forniture individuate negli ordinativi di fornitura da queste emesse, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'accordo medesimo.

**Amministrazioni Contraenti:** ciascuno dei soggetti (Aziende ed Enti del Servizio Sanitario delle Regioni Toscana, Marche, Umbria) che possono utilizzare l'Accordo quadro e che conseguentemente possono emettere ordinativi di fornitura

**Aziende/Enti:** Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana, Regione Umbria e regione Marche o altri enti, anche convenzionati dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali, in particolare ESTAR per la Regione Toscana, che utilizzeranno l'Accordo quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

**Estar:** Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, che agisce come Ente avvalso della Regione Toscana per la fase di gara, nonché come Ente competente alla gestione dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro per le AA.SS. della Regione Toscana.

**Accordo Quadro :** Contratto normativo stipulato tra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ed il Fornitore che disciplina le modalità di adesione, di conclusione e di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi che potranno essere



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



stipulati nel periodo di durata stabilita. **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Aziende o Enti possono utilizzare la presente Convenzione-quadro;

**Responsabile del Procedimento (RUP):** soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento della procedura di gara e della gestione dell'Accordo quadro. Il RUP, in relazione alle attività suddette, svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art. 31, del D. Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 20 e seguenti del D.P.G.R. n. 7/R/2018; **Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto attuativo (RES):** soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento per l'utilizzazione dell'Accordo Quadro. Il RES svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e nel DPGR n. 7/R/2018 relativamente all'esecuzione delle prestazioni contrattuali dedotte nell'ordinativo di fornitura.

**Direttore dell'Esecuzione (DEC):** soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che aderisce al Contratto, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato prestazionale. Svolge i compiti attribuiti dal D.Lgs. 50/2016 al Direttore dell'esecuzione relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

**Contratto attuativo/specifico:** contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti esprimono la volontà di acquisire la fornitura oggetto del Contratto. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto. Il contratto attuativo assume la forma dell'Ordinativo di fornitura.

**Ordinativo di fornitura:** è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura stesso. L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore.

**Quantitativi presunti dell'Accordo quadro:** quantitativi presunti delle forniture oggetto del presente documento individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l'attribuzione del punteggio economico ed indicati nelle tabelle fabbisogni allegate al Capitolato normativo.

### **ART. 3 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE**

L'Accordo Quadro, per ciascun lotto, viene stipulato dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore (ai sensi dell'art.9 del DL 66/2014) per le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR ed Enti legittimati ad aderire all'Accordo Quadro e, distintamente, dalla Regione Marche per le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR e dalla Regione Umbria Marche per le Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR.

Fermo quanto sopra, le Amministrazioni sopra indicate, nel caso di aggiudicazione ad un unico Fornitore di più lotti, possono stipulare un unico accordo quadro avente ad oggetto le specifiche prestazioni indicate per ciascun lotto. Gli accordi quadro di valore inferiore ad Euro 40.000,00, iva esclusa, in luogo della scrittura privata, possono essere stipulati mediante apposito scambio di lettere anche tramite PEC o strumenti analoghi negli altri stati membri secondo l'uso del commercio.

Per ciascun Lotto verrà stipulato un Accordo Quadro nella forma della scrittura privata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula dell'Accordo Quadro saranno a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere versate in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro stesso. L'Accordo è soggetto alle disposizioni del DPR 642/72 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni. Le spese di bollo e di registro ed ogni altro onere dell'Accordo Quadro sono a carico del fornitore. In relazione agli accordi quadro multi operatore le spese sopra indicate saranno sostenute dai fornitori individuati, nella misura del 60% e del 40%.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Gli Ordinativi di fornitura sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali che risulta essere a carico delle singole Amministrazioni contraenti.

L'aggiudicazione e la stipula del Contratto non sono fonte di alcuna obbligazione per Regione Toscana Soggetto Aggregatore, Estar, per la Regione Umbria CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità; Stazione Unica Appaltante Marche, per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo esso unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede ed in nessuna misura la stipula di alcun contratto attuativo.

#### **ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

Per ogni lotto, l'Accordo quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, dalla data di stipulazione dello stesso. Per “durata” dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti, potranno richiedere di utilizzare l'Accordo quadro ed emettere i relativi Ordinativi di fornitura. Ferma restando la validità ed efficacia del l'Accordo quadro e dei singoli Contratti Attuativi, non sarà più possibile aderire qualora sia esaurito l'importo massimo complessivo previsto.

Alla data di scadenza dell'Accordo Quadro il fornitore, qualora richiesto, sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri 180 (centottanta) giorni necessari al fine dell'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. In tale ipotesi, i Contratti Attuativi sono parimenti prorogabili per la stessa durata. Nel periodo di proroga possono utilizzare l'Accordo Quadro solo le Amministrazioni contraenti che hanno già in essere Contratti Attuativi. Durante tale periodo l'Aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura alle stesse condizioni e con le stesse modalità del contratto attuativo, senza che per questo lo stesso possa sollevare eccezione alcuna.

#### **ART. 4.1 – DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI E OPZIONI**

La durata massima dei singoli Contratti Attuativi è pari a 48 mesi e non potrà, comunque, superare il termine di scadenza dell'Accordo Quadro.

Il periodo contrattuale dei singoli Contratti Attuativi è pertanto così suddiviso:

- un primo periodo della durata di 6 mesi, corrispondente al periodo di prova secondo la disciplina prevista all'art. 4.1.1. del Capitolato Prestazionale ;
- un secondo periodo della durata massima di ulteriori 42 mesi .

Ai sensi del precedente articolo 4 le Amministrazioni contraenti che hanno in essere contratti attuativi possono, alla loro scadenza, prorogarne la durata per un periodo non superiore alla proroga dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 4.1.1 – Opzione di integrazione del Contratto Attuativo**

Le quantità stimate e richieste in fase di contratto attuativo saranno da ritenersi indicative, poiché l'attività clinica ed il consumo di prodotti ad essa correlata, è difficilmente quantificabile ex ante in quanto subordinata a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Toscana. L'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura assume la valenza di importo massimo e l'Amministrazione contraente non è tenuta a raggiungere il suddetto importo.

Nel caso di incrementi di fabbisogno eccedenti il valore dell'Ordinativo di Fornitura ciascuna Amministrazione



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



contraente potrà emettere nuovi ordinativi di fornitura fermo che il valore di tutti gli ordinativi di fornitura emessi non potranno superare l'importo massimo del relativo Accordo quadro. Per aumentati fabbisogni nel corso di vigenza del periodo contrattuale, il contratto potrà essere aumentato del valore correlato alle aumentate necessità cliniche e comunque entro il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 4.1.2 – Opzione di estensione del Contratto Attuativo**

Nel caso di richieste di prodotti non offerti in sede di gara, ma rientranti nell'ampliamento di forniture per prodotti della stessa categoria merceologica e destinati allo stesso uso, e dopo apposita valutazione da parte di idoneo organo, ESTAR per Regione Toscana o le Aziende Sanitarie per le regioni Marche e Umbria, potranno richiedere di estendere l'Accordo quadro anche per prodotti complementari la cui variazione di fornitore sia motivo di incompatibilità o difficoltà tecniche per l'Azienda Sanitaria utilizzatrice.

In nessun caso, comunque saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all'oggetto dell'Accordo quadro.

Il Responsabile di ciascun Accordo quadro potrà procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett e), alle acquisizioni ulteriori nei limiti del 15% dell'importo massimo del quadro economico di ciascun lotto. Della estensione approvata viene data comunicazione alle amministrazioni contraenti.

#### **ART. 4.1.3 – Opzione di invarianza prezzi**

Nelle ipotesi di cui agli articoli 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 del Capitolato prestazionale non si procederà con il riconoscimento di variazioni di prezzi rispetto a quelli contrattuali.

#### **Art. 4.1. – Revisione Prezzi (art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016)**

Il Responsabile dell'Accordo quadro verifica le condizioni di convenienza economica dei prezzi contrattuali relativamente alle convenzioni Consip o dai prezzi di riferimento dell'osservatorio dell'ANAC.

Decorsi i primi 12 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro è facoltà dell'aggiudicatario o dell' ESTAR di richiedere una revisione dei prezzi.

In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'aggiudicatario o dall' ESTAR.

L'adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente adeguamento.

Qualora l'istanza sia inoltrata dall' ESTAR e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali e qualora il Fornitore non accetti di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, senza adeguata motivazione, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale dell'Accordo quadro ai sensi dell'art. 1467 del C.C. con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

In questo caso sarà scorsa la graduatoria o espletata nuova gara, con obbligo al Fornitore aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino alla individuazione del nuovo fornitore e della stipula del nuovo contratto.

#### **ART. 4.1.4 – Opzione di proroga del Contratto Attuativo**

La durata del Contratto attuativo in corso di esecuzione potrà essere prorogata per 6 mesi, previa proroga dell'Accordo quadro. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più





Regione Toscana

Soggetto Aggregatore



favorevoli - prezzi, patti e condizioni (proroga tecnica).

#### ART. 5 – IMPORTI E QUADRO ECONOMICO DEL CONTRATTO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore Totale del Quadro Economico è pari ad € **119.115.930,31** Iva esclusa al netto di IVA e/o di altre imposte, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, suddiviso nei lotti di cui alla tabella sotto indicata.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende di riferimento per la fornitura oggetto del presente Capitolato ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di utilizzo e uso da parte delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata del Contratto.

Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, né per Regione Toscana- Soggetto Aggregatore, né per ESTAR/Aziende Contraenti, né per Aziende/Enti del SSR della Regione Marche e per Aziende/Enti del SSR della Regione Umbria, che pertanto, non risponderanno nei confronti del fornitore in caso di Contratti Attuativi che siano complessivamente inferiori a detto importo. Il quadro economico non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante Contratti Attuativi stipulati secondo le procedure previste nella presente procedura.

Al fine di una migliore programmazione per gli operatori economici partecipanti è indicato il valore presunto annuo della fornitura in termini quantitativi (colonne A). Detta stima, determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso della fornitura da parte delle Aziende, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

L'importo del quadro economico è omnicomprensivo ed include le integrazioni, estensioni, proroghe e revisioni prezzi, nonché adesioni da parte di altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere o Enti, con i quali Regione Toscana, la Regione Umbria e la Regione Marche abbiano stipulato specifici accordi, in relazione a disposizioni normative o in relazione a modifiche organizzative decise dalle Regioni o altre disposizioni nazionali.

LOTTO	Importo annuo (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati per Regione Toscana	Importo annuo (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati per Regione Umbria	Importo annuo (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati per Regione Marche	Importo quadriennale (IVA esclusa)	Importo massimo previsto in AQ (IVA esclusa)	Importo eventuale proroga semestrale (IVA esclusa)	Totale Quadro economico (IVA esclusa)
	A (1)	A (2)	A (3)	(B=A*4)	(C=2*B)	(D=A/2)	(E=C+D)
1	€ 318.699,60000	€ 15.120,00000	€ 135.761,60000	€ 1.878.324,80000	€ 3.756.649,60000	€ 234.790,60000	€ 3.991.440,20000
2	€ 823.134,00000	€ 29.862,00000	€ 295.435,80000	€ 4.593.727,20000	€ 9.187.454,40000	€ 574.215,90000	€ 9.761.670,30000
3	€ 411.499,80000	€ 11.336,40000	€ 108.501,52000	€ 2.125.350,88000	€ 4.250.701,76000	€ 265.668,86000	€ 4.516.370,62000
4	€ 161.206,80000	€ 4.834,80000	€ 94.487,98000	€ 1.042.118,32000	€ 2.084.236,64000	€ 130.264,79000	€ 2.214.501,43000
5	€ 282.338,00000	€ 27.072,00000	€ 87.334,00000	€ 1.586.976,00000	€ 3.173.952,00000	€ 198.372,00000	€ 3.372.324,00000
6	€ 286.527,50000	€ 19.026,00000	€ 112.735,20000	€ 1.673.154,80000	€ 3.346.309,60000	€ 209.144,35000	€ 3.555.453,95000
7	€ 60.216,00000	€ 0,00000	€ 135.657,60000	€ 783.494,40000	€ 1.566.988,80000	€ 97.936,80000	€ 1.664.925,60000
8	€ 373.616,40000	€ 26.719,20000	€ 297.090,96000	€ 2.789.706,24000	€ 5.579.412,48000	€ 348.713,28000	€ 5.928.125,76000



Regione Toscana

Soggetto Aggregatore



9	€ 2.401.444,28000	€ 127.227,60000	€ 650.013,80400	€ 12.714.742,73600	€ 25.429.485,47200	€ 1.589.342,84200	€ 27.018.828,31400
10.1	€ 400,00000	€ 0,00000	€ 240,00000	€ 2.560,00000	€ 5.120,00000	€ 320,00000	€ 5.440,00000
10.2	€ 2.000,00000	€ 0,00000	€ 240,00000	€ 8.960,00000	€ 17.920,00000	€ 1.120,00000	€ 19.040,00000
10.3	€ 2.000,00000	€ 0,00000	€ 240,00000	8.960,00000	17.920,00000	1.120,00000	€ 19.040,00000
10.4	€ 62.208,00000	€ 0,00000	€ 4.008,00000	€ 264.864,00000	€ 529.728,00000	€ 33.108,00000	€ 562.836,00000
10.5	€ 2.000,00000	€ 0,00000	€ 4.304,00000	€ 25.216,00000	€ 50.432,00000	€ 3.152,00000	€ 53.584,00000
10.6	€ 381,60000	€ 0,00000	€ 318,00000	€ 2.798,40000	€ 5.596,80000	€ 349,80000	€ 5.946,60000
11	€ 203.970,00000	€ 0,00000	€ 2.190,00000	€ 824.640,00000	€ 1.649.280,00000	€ 103.080,00000	€ 1.752.360,00000
12	€ 59.328,00000	€ 0,00000	€ 5.232,00000	€ 258.240,00000	€ 516.480,00000	€ 32.280,00000	€ 548.760,00000
13	€ 71.280,00000	€ 27.360,00000	€ 69.480,00000	€ 672.480,00000	€ 1.344.960,00000	€ 84.060,00000	€ 1.429.020,00000
14	€ 39.600,00000	€ 5.040,00000	€ 24.180,00000	€ 275.280,00000	€ 550.560,00000	€ 34.410,00000	€ 584.970,00000
15	€ 1.440,00000	€ 0,00000	€ 240,00000	€ 6.720,00000	€ 13.440,00000	€ 840,00000	€ 14.280,00000
16	€ 640.000,00000	€ 0,00000	€ 960.000,00000	€ 6.400.000,00000	€ 12.800.000,00000	€ 800.000,00000	€ 13.600.000,00000
17	€ 60.960,00000	€ 0,00000	€ 2.929.480,00000	€ 11.961.760,00000	€ 23.923.520,00000	€ 1.495.220,00000	€ 25.418.740,00000
18	€ 5.213,85000	€ 0,00000	€ 927,60000	€ 24.565,80000	€ 49.131,60000	€ 3.070,72500	€ 52.202,32500
19	€ 5.213,85000	€ 0,00000	€ 107,01600	€ 21.283,46400	€ 42.566,92800	€ 2.660,43300	€ 45.227,36100
20	€ 1.980,00000	€ 0,00000	€ 8.520,00000	€ 42.000,00000	€ 84.000,00000	€ 5.250,00000	€ 89.250,00000
21	€ 2.352,00000	€ 0,00000	€ 18.984,00000	€ 85.344,00000	€ 170.688,00000	€ 10.668,00000	€ 181.356,00000
22	€ 34.628,40000	€ 0,00000	€ 7.293,60000	167.688,00000	335.376,00000	20.961,00000	€ 356.337,00000
23	€ 1.692,00000	€ 0,00000	€ 3.271,20000	€ 19.852,80000	€ 39.705,60000	€ 2.481,60000	€ 42.187,20000
24	€ 8.280,00000	€ 0,00000	€ 430,00000	€ 34.840,00000	€ 69.680,00000	€ 4.355,00000	€ 74.035,00000
25.1	€ 5.820,00000	€ 0,00000	€ 984,00000	€ 27.216,00000	€ 54.432,00000	€ 3.402,00000	€ 57.834,00000
25.2	€ 576,00000	€ 0,00000	€ 1.895,00000	€ 9.884,00000	€ 19.768,00000	€ 1.235,50000	€ 21.003,50000
26	€ 4.480,00000	€ 0,00000	€ 1.225,00000	€ 22.820,00000	€ 45.640,00000	€ 2.852,50000	€ 48.492,50000
27	€ 292.400,00000	€ 0,00000	€ 22.180,00000	€ 1.258.320,00000	€ 2.516.640,00000	€ 157.290,00000	€ 2.673.930,00000
28	€ 30.005,00000	€ 0,00000	€ 1.507,50000	€ 126.050,00000	€ 252.100,00000	€ 15.756,25000	€ 267.856,25000
29	€ 85.680,00000	€ 0,00000	€ 126.560,00000	€ 848.960,00000	€ 1.697.920,00000	€ 106.120,00000	€ 1.804.040,00000





Regione Toscana

Soggetto Aggregatore



30	€ 197.928,00000	€ 0,00000	€ 203.479,20000	€ 1.605.628,80000	€ 3.211.257,60000	€ 200.703,60000	€ 3.411.961,20000
31	€ 6.600,00000	€ 0,00000	€ 7.520,00000	€ 56.480,00000	€ 112.960,00000	€ 7.060,00000	€ 120.020,00000
32	€ 1.056,00000	€ 0,00000	€ 21.632,00000	€ 90.752,00000	€ 181.504,00000	€ 11.344,00000	€ 192.848,00000
33	€ 83.484,00000	€ 4.968,00000	€ 22.665,60000	€ 444.470,40000	€ 888.940,80000	€ 55.558,80000	€ 944.499,60000
34	€ 31.908,00000	€ 2.100,00000	€ 11.300,00000	€ 181.232,00000	€ 362.464,00000	€ 22.654,00000	€ 385.118,00000
35	€ 13.335,00000	€ 0,00000	€ 14.274,00000	€ 110.436,00000	€ 220.872,00000	€ 13.804,50000	€ 234.676,50000
36	€ 12.096,00000	€ 1.152,00000	€ 825,60000	€ 56.294,40000	€ 112.588,80000	€ 7.036,80000	€ 119.625,60000
37	€ 4.032,00000	€ 0,00000	€ 1.764,00000	€ 23.184,00000	€ 46.368,00000	€ 2.898,00000	€ 49.266,00000
38	€ 190.635,00000	€ 0,00000	€ 16.620,00000	€ 829.020,00000	€ 1.658.040,00000	€ 103.627,50000	€ 1.761.667,50000
39	€ 4.800,00000	€ 0,00000	€ 6.720,00000	€ 46.080,00000	€ 92.160,00000	€ 5.760,00000	€ 97.920,00000
40	€ 5.520,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 22.080,00000	€ 44.160,00000	€ 2.760,00000	€ 46.920,00000
Tot.	€ 7.293.965,08000	€ 301.818,00000	€ 6.417.855,78000	€ 56.054.555,44000	€ 112.109.110,88000	€ 7.006.819,43000	€ 119.115.930,31

L'importo massimo dell'Accordo quadro non è in alcun modo vincolante né per Regione Toscana-Soggetto Aggregatore Regione Marche e Regione Umbria, né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto non risponderanno nei confronti del fornitore nel caso in cui l'importo complessivo dei contratti attuativi conclusi fosse inferiore al suddetto importo.

Gli effettivi importi da fornire, pertanto, sono determinati fino alla concorrenza del predetto importo massimo, in base ai contratti attuativi anche sotto forma di ordinativo di fornitura delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano l'Accordo Quadro.

#### ART. 6 – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO

Le seguenti disposizioni disciplinano la procedura che le Aziende/ESTAR e il Fornitore dovranno seguire per l'utilizzazione dell'Accordo quadro.

##### ART. 6.1 - DESTINATARI DELL'ACCORDO QUADRO

Regione Toscana Soggetto Aggregatore, Regione Marche e Regione Umbria procederanno, distintamente a stipulare, per ciascun lotto i relativi Accordi quadro.

Nello specifico, i soggetti (Amministrazioni contraenti) che possono aderire all'Accordo quadro stipulato:

-da Regione Toscana Soggetto Aggregatore sono gli Enti del Sistema Sanitario della Regione Toscana (Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, l'ISPRO e altri Enti del Servizio Sanitario regionale) mediante ESTAR;

-da Regione Marche sono le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Regionale delle Marche;

- da Regione Umbria sono le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Regionale dell'Umbria;



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Le Amministrazioni contraenti, utilizzeranno l'Accordo quadro stesso mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, alle condizioni previste nell'Accordo Quadro nel Capitolato Prestazionale e nella documentazione di gara.

## **ART. 6.2 - CONTRATTI ATTUATIVI (ORDINATIVI DI FORNITURA)**

I contratti attuativi sono conclusi mediante Ordinativi di fornitura. Le amministrazioni contraenti, potranno emettere ordinativi di fornitura previa verifica circa la capienza dell'Accordo quadro. Il Responsabile di ciascun Accordo quadro e le amministrazioni contraenti definiranno le modalità operative finalizzate alla verifica suddetta.

I Contratti Attuativi avranno ad oggetto la fornitura descritta nel Capitolato Prestazionale, alle condizioni tecniche ed economiche risultanti dall'Accordo quadro.

Gli ordinativi di fornitura dovranno prevedere:

- l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
- la durata;
- Il CIG derivato (che dovrà essere acquisito dall'Amministrazione contraente);
- le modalità ed il termine entro cui devono essere effettuate le forniture;

ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione contraente, nei limiti di quanto previsto nell'Accordo quadro e in tutti gli allegati.

L'Ordinativo di Fornitura obbliga il Fornitore ad eseguire le attività ivi contenute nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato prestazionale secondo i prezzi indicati nel Dettaglio Economico, pena l'applicazione delle penali successivamente indicate.

Le Amministrazioni contraenti specificano nell'Ordinativo di Fornitura le modalità di esecuzione della prestazione anche prevedendo che le consegne dei prodotti debbano avvenire previa emissione di specifici ordini.

Negli Ordinativi di Fornitura è individuato il termine entro cui devono essere effettuate le forniture ivi indicate. In ogni caso le forniture dovranno concludersi entro il termine massimo di vigenza dell'Accordo quadro.

L'Amministrazione contraente con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura non si obbliga a raggiungere l'importo indicato nello stesso ed il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il Fornitore potrà vantare i propri diritti in relazione alle attività effettuate esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione contraente.

Non potranno essere emessi Ordinativi di Fornitura per importi superiori al all'importo massimo dell'Accordo quadro.

L'Ordinativo di Fornitura nel caso di mancato superamento del periodo di prova di cui all'art. 7 verrà risolto.

Per l'utilizzazione dell'Accordo quadro stipulato per i lotti 2 e 9 con due fornitori dovranno essere rispettati le seguenti percentuali:

60% delle quantità/importo totali riferito al Fornitore, risultato primo in graduatoria,

40% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa seconda in graduatoria;

## **ART. 7 - PERIODO DI PROVA**

Si rimanda all'art. 4.1.1. del Capitolato Tecnico Prestazionale.

## **ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO**

### **ART. 8.1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Fornitore per l'esecuzione della fornitura deve impiegare personale idoneo.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Tutto il personale adibito al servizio/fornitura lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti della Azienda Contraente che nei confronti di terzi. Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare, ai propri dipendenti, le disposizioni operative dell'Azienda uniformandosi a tutte le norme generali e speciali stabilite, nonché ai regolamenti interni.

#### **ART. 8.2 – REFERENTE DEL FORNITORE**

Prima dell'inizio della fornitura il fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione contraente il nominativo del referente della fornitura cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato il compito di coordinare tutta la fornitura assegnata e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal Responsabile del Procedimento Aziendale per l'esecuzione (RES) e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e/o loro delegato. Il Responsabile della fornitura costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti di Estar in qualità di Ente avvalso di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e delle Aziende Sanitarie delle regioni Marche e Umbria.

Il responsabile della fornitura è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della corretta fornitura e deve assicurare che la medesima avvenga nel rispetto del contratto ovvero nei modi ed entro i termini indicati dalle singole Amministrazioni Contraenti. In caso di urgenza, egli deve assicurare la reperibilità telefonica. .

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RES aziendale e con i funzionari dell'Azienda Contraente deputati al controllo dell'andamento della fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC il fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

Le Amministrazioni Contraenti comunicheranno al Fornitore il nominativo del Responsabile del Procedimento Aziendale per l'esecuzione (RES) e del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e/o loro delegati a cui il Responsabile del servizio del fornitore dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento della sua attività.

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale.

#### **ART. 8.3 - CONTRATTO DI LAVORO E OBBLIGHI FISCALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI**

Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei CCNL per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativo dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Azienda.

Il Fornitore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione contraente, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale, di igiene e sicurezza ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



#### **ART. 8.4 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO/ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008**

Il Fornitore aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

Fermo restando che al momento della stipula del contratto, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, saranno valutati congiuntamente con la ditta aggiudicataria. In tal caso l'aggiudicatario si impegna, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro il termine indicato dall'Azienda a:

- A) compilare in tutte le sue parti il "Documento di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze" (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 che l'Azienda provvederà a predisporre, qualora necessario;
- B) leggere e sottoscrivere per accettazione il foglio informativo "Informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di Estar per gli addetti delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs. 81/08 pubblicato sul sito [www.estar.toscana.it](http://www.estar.toscana.it)

Resta a carico dell'aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. 81/08. In particolare l'Impresa, qualora dovuto, prima dell'inizio dell'attività, dovrà redigere e tenere aggiornato un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell'attività oggetto di appalto e delle misure di prevenzione e protezione e consegnarlo all'Azienda. L'Impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell'inizio dell'attività e solo se dovuto:

- A) a fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti previsti dal citato decreto;
- B) a fornire prima dell'inizio delle attività e/o del servizio la documentazione attestante la nomina e l'avvenuta comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al d. Lgs 81/08 citato;
- C) a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Azienda per gli obblighi di cui al presente articolo.

#### **ART. 8.5 - NORME COMPORTAMENTALI**

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno forniture nei settori e nelle strutture delle Aziende, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con diligenza professionale.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede la fornitura.

In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento della fornitura.
- rispetti gli orari per le consegne concordati con ESTAR/Azienda Contraente.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

#### **ART. 8.6 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DEL CODICE ETICO**

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi contratti attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **ART. 9 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

##### **ART. 9.1 – OBBLIGAZIONI GENERALI**

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di recepire norme e prescrizioni che entreranno in vigore successivamente alla stipula del Contratto, nonché ai Contratti Attuativi, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale offerto. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Regione Toscana, Regione Marche, Regione Umbria, delle Aziende Sanitarie e/o di ESTAR.

##### **ART. 9.2 – OBBLIGAZIONI DI COMUNICAZIONE**

Il Fornitore con la stipula dell'Accordo quadro è tenuto a comunicare al rispettivo RUP entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi dell'evento ogni modifica e/o integrazione relativa :

- alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- alle variazioni della struttura organizzativa e dei soggetti con potere di rappresentanza;
- all'occorrenza di eventi dannosi/o potenzialmente dannosi;
- Le Amministrazioni contraenti (ESTAR per la Regione Toscana e le Aziende Sanitarie per le regioni Marche e Umbria) potranno richiedere al Fornitore le informazioni ritenute pertinenti per l'erogazione delle prestazioni

##### **ART. 9.3 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La fornitura, che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere Regione Toscana Soggetto Aggregatore, Regione Marche, Regione Umbria, ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire Regione Toscana Soggetto Aggregatore, Regione Marche, Regione Umbria e ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

## **ART. 10 – VERIFICHE, INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ**

### **ART. 10.1 – VERIFICHE E VISITE ISPETTIVE**

La verifica di conformità è finalizzata a comprovare l'attività svolta e ad accertare la rispondenza del servizio effettuato a quanto previsto dal presente capitolato, in termini di prestazioni, obiettivi e specifiche tecniche e qualitative.

Le Amministrazioni contraenti (ESTAR per la Regione Toscana e le Aziende Sanitarie per le regioni Marche e Umbria) potranno effettuare verifiche ispettive di conformità, durante il periodo contrattuale sui prodotti anche tramite soggetti terzi da esse incaricati, con facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelli offerti dall'aggiudicatario e, comunque, con i requisiti minimi descritti nel capitolato prestazionale, inclusa la verifica sul servizio offerto. Le Amministrazioni contraenti suddette si riservano la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari anche su gli stabilimenti della ditta e sui mezzi di trasporto utilizzati per la consegna.

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, così come meglio definito nel Capitolato Prestazionale.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura.

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

Pertanto il Fornitore è tenuto a fornire la massima collaborazione, a fornire i documenti e qualsiasi atto che l'incaricato per la verifica di conformità richiederà nell'espletamento del suo mandato.

### **ART. 10.2 – PENALI**

#### **ART. 10.2.1 – PENALI SUL FORNITORE**

Fatte salve le eventuali responsabilità penali che gravano sul Fornitore, nel caso di accertati inadempimenti contrattuali e procurato disservizio, si applicano le penali di cui all'art. 10 del Capitolato Prestazionale.

### **ART. 10.3 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO**

ESTAR per la Regione Toscana e le Aziende Sanitarie per le Regioni Marche e Umbria, nell'ambito delle verifiche e dei controlli o nel corso dello svolgimento del servizio, riscontrano l'inosservanza delle obbligazioni contrattuali



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



procedono con la contestazione formale mediante PEC delle inadempienze riscontrate da parte del Fornitore con assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, ESTAR per la Regione Toscana e le Aziende Sanitarie per le Regioni Marche e Umbria provvedono ad applicare le penali nella misura riportata nel Capitolato Prestazionale.

Il Fornitore dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 14 del presente documento, che dovrà essere integrata dal Fornitore senza bisogno di ulteriore diffida.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

Nel caso in cui l'Amministrazione contraente accerti la validità delle controdeduzioni presentate dal Fornitore non procede con l'applicazione delle penali. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore ad interrompere lo svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario sarà comunque responsabile delle sanzioni (p. es. multe) a carico dell'Amministrazione contraente per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte dell'aggiudicatario stesso.

## **ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

### **ART. 11.1 - FATTURAZIONE**

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

**Per le forniture gestite da ESTAR**, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell'ordine, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell'ESTAR e/o delle Aziende. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.





Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it).

Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:

*codice tipo:* "DMX", con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato)

*codice valore:* numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S"(scissione pagamenti).

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico).

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

## **ART. 11.2 - PAGAMENTI**

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata da ESTAR/Azienda Contraente secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione dell' art. 111 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto anche a quanto attestato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di invio della contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o le Aziende Contraenti provvederanno a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

L'azienda/ESTAR provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



## **ART. 12 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

## **ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

In particolare i pagamenti relativi all'Accordo quadro verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda/Ente Contraente con i documenti previsti per la stipula del Contratto attuativo.

Il Fornitore è tenuto a comunicare a ESTAR e alle altre Amministrazioni contraenti eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente procedura, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli ordinativi di fornitura delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda Contraente, al RUP, alla Amministrazione contraente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Regione Toscana

Soggetto Aggregatore



Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007, ESTAR/Azienda Contraente ed amministrazione contraente, qual pubblica amministrazione, provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10, 41, 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015.

#### ART. 14 GARANZIA DEFINITIVA

In ragione della stipula dell'Accordo Quadro l'Affidatario/i di ciascun lotto è/sono chiamato/i, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, la garanzia definitiva in favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate a aderire all'Accordo Quadro, **a garanzia della relativa esecuzione per un importo complessivo pari al 3% dell'importo dell'Accordo Quadro relativo al lotto di riferimento**, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata dello stesso e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi. In ogni caso, il valore della garanzia definitiva non può superare il 10% dell'importo massimo dell'Accordo Quadro riferito ai contratti attuativi relativi al lotto di riferimento, anche nel caso in cui gli incrementi previsti dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 determinino importi superiori.

La garanzia definitiva, rilasciata in favore di Regione Toscana Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, di Regione Marche e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, di Regione Umbria e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale il cui importo è indicato nell'Accordo Quadro, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Regione Toscana Soggetto Aggregatore e/o delle Amministrazioni Contraenti. Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura).

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata accettazione dell'ordinativo di fornitura e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Per l'applicazione delle penali, le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante il Soggetto Aggregatore di riferimento sulla garanzia definitiva costituita per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Regione Toscana Soggetto Aggregatore, Regione Marche e Regione Umbria a far data dalla sottoscrizione del rispettivo Accordo Quadro e nei confronti delle relative Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di Regione Toscana Soggetto Aggregatore. In caso di risoluzione, la garanzia sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.103 comma 5 del D.Lgs 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del Fornitore dei certificati di verifica di conformità della fornitura emessa dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ad Estar quale Ente avvalso di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, a Regione Marche e a Regione Umbria ai fini del monitoraggio della garanzia stessa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario (Regione Toscana Soggetto Aggregatore).

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo ai sensi dell'art.12 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro il Fornitore incorre nella perdita della garanzia definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di importo insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione del contratto attuativo il Fornitore incorre nella escussione parziale della garanzia definitiva, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui all'Accordo Quadro. Sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

REGIONE TOSCANA SOGGETTO AGGREGATORE, REGIONE MARCHE, REGIONE UMBRIA SI RISERVANO LA FACOLTÀ DI NON RICHIEDERE COSTITUZIONE DI GARANZIA DEFINITIVA RIFERITA AD ACCORDI QUADRO DI VALORE PARI O INFERIORE A EURO 40.000,00.

#### **ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

ESTAR individua la dott.ssa Carmela Gamma quale Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento del procedimento di individuazione del contraente.

La Regione Marche e la Regione Umbria provvederanno ad individuare i RUP competenti per i rispettivi Accordi Quadro.

#### **ART. 16 ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Fermo restando quanto precisato nel Capitolato Prestazionale, l'Accordo Quadro verrà eseguito sotto la cura del rispettivo Responsabile del procedimento per l'esecuzione (RES) e del rispettivo Direttore dell'Esecuzione (DEC), laddove nominato.

Il Responsabile dell'esecuzione nominato dall'Amministrazione contraente/, in conformità all'art 31 del D.Lgs. n. 50/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto Specifico/Attuativo e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.

L'avvio dell'esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale (RES) per l'esecuzione, potrà essere formalizzata in apposito verbale.

Verrà nominato, nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, un Direttore dell'esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto. In tal caso il DEC riceve dal RES le disposizioni sulla cui base quest'ultimo impartisce istruzioni volte a garantire la regolare esecuzione della fornitura e stabilisce in relazione al valore/importanza della fornitura la periodicità con cui il DEC è tenuto a presentare rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Le Amministrazioni, su indicazione del DEC, sentito il RES, possono nominare uno o più assistenti con funzione di direttore operativo per svolgere compiti relativi alle funzioni di controllo, coordinamento e verifica nonché coadiuvare il DEC nell'ambito delle sue funzioni.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'ESTAR, quale Ente avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore, cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo Quadro.

Il Responsabile dell'esecuzione (RES) nominato dalle Amministrazioni Contraenti che aderiscono all'Accordo Quadro svolge le funzioni di cui all'art.31 del D. Lgs 50/2016 per il relativo Ordinativo di Fornitura, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dello stesso e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) riceve dal RES le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione della fornitura e stabilisce in relazione all'importanza della fornitura la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto attuativo.

L'Amministrazione contraente, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RES, può nominare uno o più assistenti con funzioni di **direttore operativo** per svolgere compiti relativi alle funzioni di controllo, coordinamento e verifica nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle sue funzioni.

#### **ART. 16.1– ATTIVITA' DEL DEC**

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni di cui all'offerta oggetto di aggiudicazione.

Il DEC impartisce all'esecutore le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite indicazioni di servizio scritte che vengono comunicate al RES. L'esecutore è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'ordine di servizio, fatta salva la facoltà di scrivere le proprie riserve.

#### **ART. 16.2– ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL DEC**

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE SONO INDIRIZZATE A VALUTARE IN PARTICOLARE I SEGUENTI PROFILI:

**A) la qualità della fornitura**, intesa come conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel capitolato prestazionale nonché in conformità di eventuali condizioni migliorative delle condizioni di capitolato previste nell'offerta di gara.

##### **PER I PRODOTTI IN TRANSITO**

- **Modalità di svolgimento del controllo:** verifica di conformità dei beni consegnati rispetto all'ordine;
- **Controllo quali-quantitativo della merce:**

L'addetto Area controllo merce procede:

- a. all'apertura del pacco seguendo le priorità comunicate dal personale addetto allo smistamento in ingresso dei DDT (prima prodotti da frigo ecc.);
- b. ad eseguire i controlli qualitativi:

b1) controllo sull'integrità delle singole confezioni;

b2) se il prodotto è un farmaco scansionare il codice MINSAN presente sulla confezione del farmaco, se il prodotto non è un farmaco confrontare il codice REF/PARAF/Codice ditta presente sul documento di pre-carico e il codice presente sulla confezione del prodotto arrivato;

b3) confronto del numero di lotto e della scadenza presenti sul documento di pre-carico con quelli presenti sulla confezione del prodotto arrivato: o nel caso di numero lotto o scadenza errati: modificare i dati nel palmare; o nel caso di numero lotto o scadenza non indicati sul documento di ingresso, ma presenti sulla confezione, inserire da palmare;

c. se gli esiti dei controlli sono privi di anomalie si procede ad eseguire i controlli quantitativi;

c1) se le quantità presenti fisicamente sono conformi a quelle indicate nel documento di ingresso si conferma sul palmare le quantità proposte;



Regione Toscana

Soggetto Aggregatore



c2) se gli esiti dei controlli quali-quantitativi hanno evidenziato anomalie, l'addetto posiziona la merce nell'area stand-by e si reca nel box dell'addetto al carico per decidere le azioni correttive da intraprendere.

#### PER I PRODOTTI A SCORTA

- **Modalità di svolgimento del controllo:** verifica di conformità dei beni consegnati rispetto all'ordine;
- **Controllo quali-quantitativa della merce:**  
L'addetto Area controllo merce procede:
  - a) all'apertura del pacco seguendo le priorità comunicate dal personale addetto allo smistamento in ingresso dei DDT (prima prodotti da frigo ecc.);
  - b) ad eseguire i controlli qualitativi:
    - b1) controllo sull'integrità delle singole confezioni;
    - b2) se il prodotto è un farmaco scansionare il codice MINSAN presente sulla confezione del farmaco, se il prodotto non è un farmaco confrontare il codice REF/PARAF/Codice ditta presente sul documento di pre-carico e il codice presente sulla confezione del prodotto arrivato;
    - b3) confronto del numero di lotto e della scadenza presenti sul documento di pre-carico con quelli presenti sulla confezione del prodotto arrivato: o nel caso di numero lotto o scadenza errati: modificare i dati nel palmare; o nel caso di numero lotto o scadenza non indicati sul documento di ingresso, ma presenti sulla confezione, inserire da palmare;
  - c) se gli esiti dei controlli sono privi di anomalie si procede ad eseguire i controlli quantitativi;
    - c1) se le quantità presenti fisicamente sono conformi a quelle indicate nel documento di ingresso si conferma sul palmare le quantità proposte;
    - c2) se gli esiti dei controlli quali-quantitativi hanno evidenziato anomalie, l'addetto posiziona la merce nell'area stand-by e si reca nel box dell'addetto al carico per decidere le azioni correttive da intraprendere (es. verifica del pre-carico).

#### PER TUTTI I PRODOTTI (SIA IN TRANSITO CHE A SCORTA)

1. **Standard qualitativi di riferimento:** verifica in contraddittorio con il personale tecnico del fornitore e con il personale utilizzatore dei principali parametri identificativi del bene oggetto di fornitura.
2. **Informazioni (loro reperibilità e modalità di assunzione delle stesse):**  
Le informazioni che costituiscono oggetto del controllo sono indicate nel capitolato tecnico-prestazionale e nell'offerta tecnica di gara e vengono acquisite preliminarmente dal RUP di gara.
3. **Tempi e Intervalli temporali di verifica:** la verifica avviene al momento dell'accettazione del prodotto.

#### B) Rispetto dei tempi e delle modalità di consegna:

- a) **Modalità di svolgimento del controllo:** verifica rispondenza e conformità delle modalità di consegna e del rispetto dei tempi effettivi di consegna rispetto all'ordine e al capitolato tecnico prestazionale.
- b) **Standard qualitativi di riferimento:** verifica in contraddittorio con personale della ditta fornitrice e con personale delegato alla verifica.
- c) **Informazioni (loro reperibilità e modalità di assunzione delle stesse):** le informazioni oggetto di controllo sono presenti nel capitolato tecnico-prestazionale nell'offerta tecnica (scheda tecnica prodotto) e nel DDT. Le informazioni oggetto di controllo sono assunte dall'ordine di fornitura.
- d) **Tempi e Intervalli temporali di verifica:** la verifica avviene al momento della consegna.

#### C) Rilevazione soddisfazione del Cliente finale

**Modalità di svolgimento del controllo:** verrà effettuato a partire dal secondo anno di validità del contratto di fornitura sulla base di un campionamento significativo in conformità a quanto stabilito nelle procedure aziendali.

Gli esiti del controllo di cui ai punti sopra elencati vengono riportati in appositi verbali.

Il DEC segnala tempestivamente al RES eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RES delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.





Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



#### **ART. 16 .3– ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione mediante Audit esterni sull'andamento delle attività di controllo tenute dai DEC e dalle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito all'Accordo. I controlli avranno ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.

#### **ART. 16 .4 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura il Contratto è divenuto efficace. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RES , dà avvio all'esecuzione della fornitura, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione della fornitura, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati laddove compatibile con la tipologia di prestazioni:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

#### **ART. 16 .5 - CONTESTAZIONI E RISERVE**

Qualsiasi divergenza o contestazione fra il Fornitore e l'Amministrazione Aggiudicatrice nell'applicazione dell'Accordo Quadro, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del Fornitura, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione della stessa.

Le riserve del Fornitore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale.

Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

#### **ART. 16 .6- VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE**

Le Amministrazioni contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti (Procedure Aziendali/Istruzioni Operative). Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o





Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione dell'Accordo Quadro, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le forniture contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici. (piattaforme telematiche)

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Amministrazioni Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità della fornitura.

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

#### **ART. 16.7- VERIFICHE DI CONFORMITÀ AZIENDALI**

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Amministrazioni Contraenti in relazione alle rispettive prestazioni della fornitura, ~~il RES~~ l'Amministrazione contraente può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle Amministrazioni interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il direttore dell'esecuzione (DEC) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Amministrazioni Contraenti le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento della/fornitura di cui trattasi, l'Amministrazione Contraente può disporre la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura. Regione Toscana Soggetto Aggregatore potrà procedere, conseguentemente, ad affidare la fornitura ad altro fornitore, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

#### **ART. 16.8 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DAL FORNITORE**

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal fornitore deve essere espressamente autorizzata.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC quest'ultimo dà al fornitore le istruzioni per il ripristino delle originarie prestazioni con spese a carico di quest'ultimo.

#### **ART. 16.9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE**

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi delle situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



## **ART. 17 - SUBAPPALTO**

L'Appaltatore che all'atto dell'offerta ha indicato la volontà di subappaltare le prestazioni oggetto del presente appalto, non potrà procedere all'affidamento in subappalto, nemmeno in parte delle forniture in questione, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza previa autorizzazione scritta del RUP.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore/Estar/Regione Umbria e Regione Marche/Amministrazioni Contraenti in merito alle attività subappaltate.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:

L'Appaltatore deposita presso Estar in qualità di Ente avvalso di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore, Regione Marche e Regione Umbria copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate con allegati i documenti previsti

il RUP autorizza il subappalto previa verifica delle dichiarazioni e della documentazione resa .

ottenuta l'autorizzazione, l'Appaltatore comunica il nominativo del subappaltatore e trasmette l'autorizzazione ricevuta, alla Amministrazione Contraente

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Amministrazione Contraente, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

La documentazione relativa al subappalto autorizzato, incluso il contratto di subappalto, deve essere trasmessa al DEC.

Il direttore dell'esecuzione, in caso di attività svolte in subappalto:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di attività ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla attività oggetto di contestazione;
- d) provvede, entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RES dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni inerenti gli obblighi di cui all'articolo 105 del codice.

## **ART. 18 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO**

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti attuativi fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo a Regione Toscana Soggetto Aggregatore, Regione Marche e Regione Umbria, il diritto a risolvere l'Accordo Quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. In caso di cessione, totale o parziale o fusione o trasformazione, l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al RUP ogni variazione che comporti il subentro di ogni altra impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo.

Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui precisa il contratto interessato o atto di aggiudicazione (riferimenti), con indicazione dei codici (ref) aggiudicati o integrati, compreso il tracciato e con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore oppure Regione Marche e Regione Umbria.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016. In caso di Consorzi o ATI si



Regione Toscana

Soggetto Aggregatore



applica quanto previsto dall'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art.106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

#### **ART. 19 – SOSPENSIONE CONTRATTI ATTUATIVI**

Il RES o l DEC, se nominato, può disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione delle attività previste nell' Ordinativo di fornitura, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse.

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del Codice, si applicano le penali indicate nel Capitolato prestazionale .

Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario dal RES compatibile con la natura delle prestazioni .

#### **RISARCIMENTO in caso di sospensioni illegittime**

Nel caso in cui le sospensioni, totali o parziali, siano disposte per ragioni diverse da quelle previste all'art. 107 del codice, imputabili alla colpa dell'amministrazione contraente, si applicano i seguenti indennizzi massimi:

a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere:

$$\frac{[i - u - s]}{t} * 6,5\% \times ts$$

dove:

i = importo contratto attuativo

u= utile [i\*10%]

s = spese generali [i\*15%]

t = giorni di durata del contratto attuativo

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

b) lesione dell'utile (da ritardo):

$$I * 10\% * ts$$

dove:

I = interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

ts = giorni di durata della sospensione (effettiva)

c) il mancato ammortamento, riferito al valore reale all'atto della sospensione, dei macchinari presenti sul luogo di svolgimento delle prestazioni (laddove esistenti) e alle retribuzioni inutilmente corrisposte, così come accertate dal DEC.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



## **ART. 20 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura a quanto riportato nel Capitolato Prestazionale procede con l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 10.2 del presente Capitolato Normativo.

Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.

Ciascuna Amministrazione contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi di gravità alta ovvero per 6 inadempienze/ritardi di gravità media – come definiti dall'art. 9.11 del presente Capitolato Normativo – procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo contratto. Nei casi in cui si verificassero ritardi/inadempienze sia di gravità alta che di gravità media, sempre nel periodo di 12 mesi decorrenti dalla prima infrazione, ai fini dell'attivazione della procedura sopra indicata per la risoluzione del contratto, due inadempienze di gravità media vengono qualificate come una di gravità alta.

Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo Ordinativo di Fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione della fornitura rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di fornitura o comunque concordata con l'Amministrazione contraente;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle attività secondo quanto previsto nel Capitolato Prestazionale e nel presente Capitolato Normativo e/o mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione della fornitura tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione della fornitura di cui trattasi;
- mancato superamento del periodo di prova ai sensi del presente Capitolato Normativo e del Capitolato Prestazionale;
- mancato rispetto degli obblighi connessi al rispetto del Regolamento UE 2016/679 (RGDP), come previsti dal presente Capitolato Normativo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro operatore economico che non sia stato autorizzato da Soggetto Aggregatore a svolgere attività in subappalto.

Regione Toscana-Soggetto Aggregatore qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro l'applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di penalità pari al 10% dell'importo massimo complessivo dell'Accordo quadro, esclusa l'eventuale proroga; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione dell'Accordo quadro.

Regione Toscana-Soggetto Aggregatore procede con la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dalla riduzione ;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.

In caso di risoluzione, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui presente capitolato normativo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per ciascun lotto di gara, in caso di risoluzione del singolo contratto attuativo, Regione Toscana- Soggetto Aggregatore si riserva di procedere all'affidamento della fornitura per la relativa Amministrazione Contraente all'impresa seconda graduata ai sensi dell'art. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 21 – CAUSE DI RECESSO**

Le Amministrazioni contraenti e/o Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, Regione Marche e Regione Umbria per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente in tutto o in parte da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dall'Accordo quadro in qualsiasi momento nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, nonché nel caso in cui sopraggiungano normative o mutamenti organizzativi e/o logistici a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni(c.d. giusta causa).

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di recedere parzialmente dal Contratto stipulato. Il recesso potrà riguardare anche una parte dei singoli contratti. In ogni caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è in ogni caso preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni solari.

#### **ART. 22 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI**

Il RUP per tutta la durata dell'Accordo quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dello stesso, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. Il RUP potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell'Accordo quadro. Resta comunque fermo che il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo quadro, al fine di renderli sempre disponibili. In particolare, ciascun Fornitore parte dell'Accordo quadro ha l'obbligo di:  
A) comunicare immediatamente al RUP ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta; trasmettere al RUP la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula dell'Accordo quadro e per tutta la sua durata (comprese eventuale proroga)

#### **ART. 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare il Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti del Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, il Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo quadro e dell'Ordinativo di fornitura.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



## **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Regione Toscana fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti:

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento è la Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze ([regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it))).

### **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)**

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato all'indirizzo [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it).

### **RESPONSABILE E SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Qualora Estar si trovi a gestire dati personali relativamente alle funzioni attribuite dal Soggetto Aggregatore, Estar svolge funzioni di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della DGRT n. 742 del 02/07/2018.

La suddetta DGRT è resa disponibile sul sito di Estar nella sezione Privacy.

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Estar anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana).

Il Gestore del sistema telematico acquisti regionale della Toscana effettua i trattamenti secondo quanto stabilito nel contratto con I-Faber da Regione Toscana.

### **RELATIVAMENTE AI CONTRATTI ATTUATIVI**

Con la stipula del Contratto Attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale responsabile del trattamento. Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dati ivi compreso la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

A ESTAR e alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio/fornitura prestatato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.

### **Natura del conferimento**

Il concorrente è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Regione Toscana, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni contraenti" per le finalità relative alla sottoscrizione dei contratti attuativi e per i relativi adempimenti di legge.

### **Finalità del trattamento**

I dati personali conferiti sono trattati per le finalità previste dal RGPD quali l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita Regione Toscana.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta regionale in qualità di Soggetto Aggregatore, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



selezione individuati nel disciplinare di gara/lettera di invito, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto di Accordo Quadro, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento sarà svolto con modalità manuale e informatiche/telematiche nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal RGPD

I dati personali saranno:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- raccolti per finalità determinate, esplicite, legittime;
- adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- esatti e, se necessario aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **Tempi di conservazione dei dati personali**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto (ovvero dell'ultimo contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro) in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

e comunque strettamente dipendenti dagli ambiti di gestione e dalle norme vigenti in tali ambiti o sottengono ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

### **Ambito di comunicazione e diffusione**

I dati potranno essere comunicati:

- alle amministrazioni contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro;
- al personale di Estar o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all'Ufficio Studi interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza a Estar in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.





Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito di Estar [www.estar.toscana.it](http://www.estar.toscana.it) e la piattaforma START <https://start.toscana.it/>.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) sezione Amministrazione trasparente.

### **Diritti dell'interessato**

In ogni momento, il concorrente interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

I diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it).

Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle amministrazioni contraenti interessate.

In particolare il fornitore dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

### **Trasferimento dei dati personali**

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

### **Categorie particolari di dati personali**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, a Regione Toscana/Estas potrebbero essere conferiti dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall'art. 9 par.1 del GDPR.



Regione Toscana

**Soggetto Aggregatore**



**Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.**

Estar non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, del Regolamento UE 2016/679.

**Misure di sicurezza**

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il fornitore si impegna:

- a) ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- b) a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- c) a fornire relazione scritta, almeno semestrale, ad oggetto le misure di sicurezza adottate e quelle in progetto in relazione ai rischi per la protezione dei dati personali.

Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione dell'Accordo Quadro il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana - Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.

**ART. 25 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie tra il committente ed il fornitore, parti dell'Accordo quadro durante l'esecuzione come al termine dei contratti attuativi sotto forma di ordinativo di fornitura, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

**ART. 26 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, a tutte le disposizioni vigenti che regolano il servizio in questione, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

**ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- Capitolato Prestazionale e relativi allegati
- Tabelle fabbisogni